



Spett.li Clienti

OGGETTO: NOVITÀ GIUGNO - LUGLIO 2023

Riduzione del cuneo fiscale da luglio 2023 a dicembre 2023

Il Decreto Legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro) in fase di conversione, è intervenuto nuovamente sull'esonero della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota IVS) a carico dei lavoratori, dopo che la Legge di Bilancio 2023 aveva esteso a tutto l'anno 2023 la misura già sperimentata nel corso dell'anno 2022 (3% o 2% a seconda che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedesse l'importo mensile di 1.923,00 € o 2.692,00 €).

Dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dello sgravio è stata infatti innalzata di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno 2023.

Nello specifico, si prevede una riduzione pari al:

- **7%**, (3% + 4%), se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- **6%**, (2% + 4%) se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Tale aumento, a differenza dei precedenti, **non trova applicazione sulla tredicesima mensilità** che, pertanto, continuerà a beneficiare dello sgravio nelle misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 (2% o 3%, a seconda dell'imponibile della stessa).

FRINGE BENEFIT: incrementata la soglia di non imponibilità a 3.000,00 € solo per lavoratori con figli a carico

Il Decreto Legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro) in fase di conversione ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai **solli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**, l'elevazione da euro 258,23 ad **euro 3.000** del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 51, co. 3, del TUIR includendo, tra i c.d. fringe benefits, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Resta ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti (senza figli a carico).

Preme ricordare che si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età:

- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Possono essere fatti rientrare nel limite di non imponibilità di € 3.000,00 a titolo esemplificativo i buoni acquisto, i buoni carburante, i premi per assicurazioni extra-professionali oppure le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Da ultimo, si ricorda che i fringe benefits, intesi come beni e servizi possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Tale limite di esenzione si applica soltanto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Rimaniamo tuttavia in attesa di eventuali modifiche in sede di conversione del Decreto relative al requisito della presenza o meno di figli a carico ai fini dell'elevazione del limite di non imponibilità.

Si rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Dott. Carelli Giampietro